

IL MERITO

Tenuità del fatto

La decisione

Tenuità del fatto – Causa di non punibilità – Procedimenti in corso – Sentenza di non doversi procedere – Sentenza predibattimentale (L. 28 aprile 2014, n. 67; D.lgs. 28 marzo 2015, n. 27; artt. 469, co. 1, 129, 411, c.p.p.).

La nuova disciplina in tema di non punibilità per la speciale tenuità del fatto trova applicazione anche nei procedimenti in corso, la decisione può essere assunta anche in sede predibattimentale pur senza il consenso e con l'opposizione del pubblico ministero.

TRIBUNALE DI ASTI, 13 aprile 2015 – BELLI, *Giudice* – X. ed altro, *Imputati*.

Tenuità del fatto: le prime applicazioni anche in fase predibattimentale

1. La sentenza oggetto di annotazione è stata una delle primissime pronunce applicative della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto possibile la pronuncia della sentenza predibattimentale di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 469, co. 1-*bis*, c.p.p., nonostante il mancato consenso di una delle parti, nello specifico del p.m.

La scelta in tal senso è stata adottata in applicazione del nuovo co. 1-*bis* dell'art. 469 c.p.p., a tenore del quale: “la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare”. Il co. 1-*bis* ha individuato tra i presupposti legittimanti la pronuncia predibattimentale, la speciale tenuità del fatto contestato. Il Tribunale di Asti nell'analisi e interpretazione del nuovo comma, ha sottolineato come questo si limiti a prescrivere la necessaria audizione in camera di consiglio “anche della persona offesa, se compare”, escludendo con tale espressione, oltre ogni dubbio, la necessità che vengano sentite oltre la persona offesa, anche le altre parti processuali, ossia quelle nel co. 1 dell'art. 469, c.p.p. senza sottacere come la norma contenga alcun riferimento alla facoltà – per taluna delle parti processuali – di opporsi alla sentenza predibattimentale, in ciò differendo fortemente dalla previsione del co. 1.

2. La sentenza in commento, inoltre, ha evidenziato i due elementi di novità disciplinati dal co. 1-*bis* dell'art. 469 c.p.p.

In primo luogo, l'autonomia del co. 1-*bis*, il quale ha disposto la sentenza predibattimentale di non punibilità per particolare tenuità del fatto, regolata in forma differente rispetto al “vecchio” proscioglimento predibattimentale, il

quale premetteva al giudice, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, di pronunciare tale sentenza a fronte di una situazione probatoria che allo stato degli atti appaia così chiara da non richiedere un'ulteriore attività istruttoria dibattimentale. Il tenore del suddetto co. 1, ammetteva la pronuncia della sentenza, qualora l'azione penale fosse carente della condizione di procedibilità o proseguibilità, in presenza di una causa di estinzione del reato e, ancora, quando le parti messe in condizioni di interloquire, non si fossero opposte¹.

Al contrario, il mancato richiamo della facoltà delle parti di opporsi alla sentenza in camera di consiglio, è stato interpretato alla stregua di mancanza del potere in tal senso, sia nei confronti della difesa, sia del PM.

Tale conclusione è senza dubbio rispondente alla volontà del legislatore di introdurre un meccanismo che consenta un vaglio preventivo della punibilità del fatto, senza necessità di procedere al dibattimento, in quanto la necessità di svolgere l'istruttoria dibattimentale vanificherebbe la finalità deflattiva della norma².

3. In secondo luogo, nel sottolineare la funzione deflattiva dell'istituto della "speciale tenuità", il giudice ha affermato che la *ratio* dell'utilizzo dello strumento, di cui all'art. 469, co. 1-*bis*, c.p.p., è quella di calibrare l'uso della "costosa risorsa del processo" nei soli casi in cui ciò si renda veramente necessario.

Ancora, in motivazione è valorizzata la funzione preventiva della punibilità del fatto, idonea a porre in essere un vaglio al fine di evitare l'inutile istruttoria dibattimentale, che vanificherebbe meramente la finalità deflattiva della norma.

Da ultimo, l'interpretazione del Giudice di Asti ha approfondito la struttura legislativa disposta dall'introduzione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, affermando che l'alternativa a ciò sarebbe stata una pronuncia *ex art.* 129 c.p.p., ma in ossequio alla costante giurisprudenza, ha posto l'accento sulla differenza delle due pronunce, indicando la necessità di procedere *ex art.* 469, co. 1-*bis*, c.p.p., la quale consente una pronuncia predibattimentale (ossia prima dell'apertura del dibattimento), contrariamente all'art. 129 c.p.p., il quale richiede l'esistenza di un "giudizio" in senso tecnico³.

Infatti, il Giudice ha interpretato il nuovo co. alla stregua di strumento avente

¹ COMPAGNONE, DOMINICI, *Il giudizio ordinario dinanzi al collegio*, in *Procedura penale*, Milano, 2015, 888 ss.

² SANTORIELLO, *Prime applicazioni della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto*, in www.quotidianogiuridico.it.

³ Cass., Sez. un., 25 gennaio 2002, X., in *Mass. Uff.*, n. 220555; Id., Sez. III, X., 18 febbraio 2010, *ivi*, n. 246188.

finalità effettivamente deflative operanti ogni qualvolta, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'art. 131-*bis* c.p., si renda inutile la celebrazione del processo, essendo questo - d'altronde - l'intento del legislatore della novella.

NAIKE D. CASCINI